

**REGOLAMENTO (CE) N. 2818/94 DEL CONSIGLIO**

del 17 novembre 1994

**che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di aldeide furanica originaria della Repubblica popolare cinese**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CE) n. 1783/94 della Commissione <sup>(2)</sup> ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di aldeide furanica originaria della Repubblica popolare cinese;

considerando che l'esame dei fatti non è ancora concluso e che la Commissione ha comunicato agli esportatori notoriamente interessati la propria intenzione di proporre una proroga di validità del dazio provvisorio per un ulteriore periodo di due mesi;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 1994.

considerando che gli esportatori non hanno sollevato obiezioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La validità del dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di aldeide furanica originaria della Repubblica popolare cinese istituito con il regolamento (CE) n. 1783/94 è prorogata per un periodo di due mesi, con scadenza alla data del 22 gennaio 1995. Tale dazio cessa di essere applicabile qualora, anteriormente a tale data, il Consiglio adotti misure definitive o il procedimento venga chiuso in conformità con l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

G. O. PFEFFERMANN

<sup>(1)</sup> GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10).

<sup>(2)</sup> GU n. L 186 del 21. 7. 1994, pag. 11.